

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI TITOLI SOCIALI

CAPO I

ISTITUZIONE DEI TITOLI SOCIALI E CONDIZIONI GENERALI D'ACCESSO

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'assegnazione di titoli sociali nelle forme di “buono” e “voucher”, quali titoli erogati per sostenere l'impegno di care givers non professionali e per l'acquisto di prestazioni e servizi sociali, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei comuni associati, previsto dalla normativa nazionale e regionale

ART. 2 – FINALITÀ

I titoli sociali sono strumenti integrativi e complementari ai tradizionali servizi garantiti dal Comune in economia o mediante affidamenti a terzi. Sono validi per l'acquisto di servizi e prestazioni sociali a mezzo voucher o l'erogazione di buoni sociali finalizzati a mantenere la famiglia o il soggetto singolo al proprio domicilio. Il tutto nell'ottica di garantire, per quanto possibile, la libera scelta della modalità e degli erogatori dell'assistenza da parte degli interessati ed il principio di sussidiarietà, ampliando il sistema integrato dei servizi sociali con l'introduzione di soggetti accreditati, quali erogatori di prestazioni sociali.

Sono proposti ed utilizzabili nell'ambito di un progetto assistenziale attivo per l'integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari. Tale progetto è elaborato dal servizio sociale professionale del Comune in collaborazione con i destinatari/utenti del titolo sociale, che dovranno sottoscrivere per accettazione il "Patto di collaborazione" ad esso allegato, insieme ai soggetti interessati (care givers non professionali - agenzia erogatrice di prestazioni).

Tale "Patto di collaborazione" conterrà tutti gli impegni e le condizioni che i soggetti interessati al progetto s'impegneranno ad assumere e garantire.

ART. 3 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE

A seconda del bisogno accertato e della peculiarità degli interventi contenuti nel progetto assistenziale, i Titoli Sociali potranno essere richiesti dagli aventi diritto tenendo conto della tipologia della prestazione al cui acquisto sono destinati; in particolare potranno assumere le seguenti forme:

***Buono Sociale:** titolo per mezzo del quale si riconosce e sostiene l'impegno di familiari o di appartenenti alla rete informale di solidarietà nell'accudire un soggetto in condizioni di fragilità o nel fornire allo stesso un supporto di tipo continuativo. Consiste nell'erogazione di una provvidenza economica a parziale rimborso delle prestazioni generiche*

per le quali non siano definibili contenuti specialistici, concordate e rese finalizzate al superamento della situazione di fragilità.

Voucher sociale: *titolo per mezzo del quale è possibile l'acquisto di prestazioni sociali erogate dai soggetti accreditati secondo le modalità definite al Capo III del presente regolamento che entrano a far parte del sistema integrato di servizi ed interventi sociali nell'ottica del principio di sussidiarietà, mediante personale specializzato.*

Per l'attuazione di progetti complessi, compilati con le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, è possibile - in via eccezionale - erogare pacchetti congiunti di buoni, voucher e servizi agli stessi utenti secondo le modalità previste dal presente regolamento

L'erogazione dei titoli sociali è rigorosamente individuale e legata a progetti individuali. I progetti individuali saranno inseriti all'interno del Patto di Collaborazione.

ART. 4 – DESTINATARI

1. Possono beneficiare, nei limiti di stanziamento di bilancio, dei titoli sociali i residenti nell'ambito territoriale del distretto ed appartenenti alle categorie indicate di seguito:

- anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- adulti invalidi o malati terminali o affetti da gravi patologie;
- famiglie con minori in stato di disagio
- disabili - portatori di handicap;
- famiglie o soggetti fragili a rischio di grave emarginazione sociale.
- famiglie, in particolare di nuova costituzione, per il sostegno alla natalità.

2. Non hanno diritto ad accedere ai titoli sociali di cui al presente regolamento i soggetti che, pur appartenendo alle categorie di cui sopra, siano ricoverati presso strutture residenziali.

ART. 5 - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALL'ASSEGNAZIONE DEI TITOLI

Per poter richiedere i titoli sociali, i cittadini dovranno presentare i seguenti requisiti minimi:

- essere residenti in uno dei Comuni dell'ambito del distretto sociale di Mantova;
- avere una capacità contributiva, calcolata per ogni servizio con le modalità previste e stabilite dai rispettivi regolamenti comunali, entro i limiti annualmente stabiliti;
- aver sottoscritto con il servizio sociale del Comune di residenza il patto di collaborazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento;

Nel caso in cui il soggetto evidenzi bisogni di tipo socio-sanitario e/o stia già usufruendo di titoli erogati dall'ASL, il progetto personalizzato dovrà prevedere un'integrazione degli interventi in fase di progettazione, realizzazione e verifica degli stessi e il valore del titolo sarà comunque quello massimo stabilito eventualmente decurtato dalle altre provvidenze economiche già in godimento all'utente da parte dell'ASL.

ART. 6 – COSTITUZIONE E FUNZIONE DEL TAVOLO TECNICO

Un Tavolo Tecnico, composto dalle Assistenti Sociali o dai Funzionari designati da ciascun Comune del Distretto, sulla base dell'analisi dei bisogni rilevati sul territorio fornisce proposte al Consiglio Distrettuale al fine di consentirgli di decidere ogni anno:

1. la percentuale di risorse, nell'ambito del finanziamento complessivo destinato ai titoli sociali da ripartire rispettivamente in buoni e voucher;
2. verifica del funzionamento degli strumenti.

ART. 7 - PUBBLICIZZAZIONE

I Comuni pubblicizzano con gli strumenti che ritengono più opportuni le modalità di accesso e di erogazione dei titoli sociali. Tenendo comunque presente che:

- per i buoni le domande di concessione dovranno essere formulate entro i termini previsti dall'apposito bando affinché i servizi sociali possano redigere la conseguente graduatoria dei richiedenti;
- per i voucher le domande di concessione possono essere presentate, secondo le modalità previste, in qualsiasi momento dell'anno;

I servizi locali di segretariato sociale accoglieranno le richieste di accesso ai titoli sociali e forniranno le prime informazioni all'utente sulla tipologia dei servizi e delle prestazioni erogabili, sulle condizioni necessarie per l'ammissione ed i criteri per la fruizione stabiliti dal presente Regolamento.

Ove esistano le condizioni per l'accoglimento della richiesta, l'utente sarà successivamente preso in carico.

Verrà pertanto definito il progetto individualizzato che consentirà di stabilire il fabbisogno relativo ai titoli sociali e, per quanto riguarda il buono sociale, compatibilmente con le risorse disponibili, l'utente verrà inserito nella graduatoria di cui all'art. 8.

ART. 8 – GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI OTTENIMENTO DEL BUONO SOCIALE

I Comuni per l'assegnazione dei buoni sociali, procederanno singolarmente secondo l'ordine di graduatoria locale di validità annuale sino alla concorrenza dello stanziamento assegnato annualmente per tale capitolo di spesa.

Per l'inserimento nella graduatoria gli interessati dovranno far pervenire, entro i termini previsti dal relativo bando, apposita domanda. Le assistenti sociali professionali attribuiranno un punteggio per ogni richiedente il buono sociale facendo riferimento a criteri di valutazione prestabiliti da ogni singolo Comune.

Gli altri utenti resteranno in lista d'attesa e potranno subentrare mano a mano che si renderanno disponibili risorse di budget.

Per casi di grave urgenza, dovuti a particolari situazioni sanitarie (malati terminali, emergenze inderogabili ecc.) il servizio sociale potrà proporre, con motivata relazione dell'Assistente Sociale competente, sottoscritta per approvazione dal Dirigente del Settore o sponsabile dei Servizi Sociali o da funzionario da lui delegato, la concessione della prestazione con precedenza assoluta nei limiti dello stanziamento assegnato annualmente per tale emergenza.

ART. 9 - DURATA e /o INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE DEI TITOLI SOCIALI

La durata delle prestazioni a mezzo di utilizzo di titoli sociali assegnati agli utenti sarà pari a quella del progetto definito dal servizio sociale competente. In ogni caso, ogni progetto dovrà essere riverificato non oltre il 6° mese di durata per l'eventuale riconferma o interruzione, nonché per l'accertamento del mantenimento del possesso dei requisiti

La prestazione potrà essere interrotta o modificata dal Comune, anche prima del termine concordato, quando ricorrano le seguenti circostanze:

- raggiungimento dello scopo e cessazione del bisogno o modifica dello stesso;
- acquisizione di altre risorse da parte del beneficiario tali da renderlo autonomo in proprio;
- mancato rispetto degli obiettivi concordati;
- perdita dei requisiti;
- utilizzo improprio delle risorse assegnate (in particolare per quanto concerne i "buoni");
- mancato rispetto del "Patto di collaborazione";
- ricovero in struttura residenziale a tempo indeterminato.

L'interruzione avrà decorrenza dal momento dell'accertamento d'ufficio della sussistenza delle suddette condizioni e sarà comunicata all'interessato e/o a un suo referente familiare.

Coloro che ritenessero di ricorrere avverso il provvedimento di revoca della prestazione potranno presentare ricorso motivato per iscritto, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di interruzione, indirizzandolo al Responsabile del Settore Politiche Sociali, il quale, entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, provvederà a rispondere in merito all'accoglienza o al rigetto motivati del ricorso stesso. Ove le motivazioni del ricorso fossero riconosciute valide la prestazione verrà immediatamente ripristinata e, ove fosse accertato il bisogno, sarà reintegrato anche il periodo di interruzione intervenuto. Il Comune, d'altro canto, si riserva, ove ne ricorrano le circostanze e l'interesse, ad agire per la restituzione delle risorse economiche indebitamente percepite non esclusa l'azione legale per gli eventuali danni subiti.

Nel caso di ricovero ospedaliero, ricovero a tempo determinato o di riabilitazione il voucher sarà sospeso sino al rientro dell'utente al proprio domicilio non il buono sociale.

CAPO II

IL BUONO SOCIALE

ART. 10 - TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI FINANZIABILI

Fatto salvo tutto quanto specificato nel precedente Capo I si definiscono nel presente capo le caratteristiche peculiari del buono socio-assistenziale.

I cittadini appartenenti alle categorie indicate all'art. 4 del presente Regolamento, possono richiedere al Comune di residenza l'assegnazione del buono sociale per finanziare le seguenti attività:

- cura ed assistenza generica per il mantenimento a domicilio degli aventi diritto;
- spese di trasporto ed accompagnamento per e da istituti di cura, specialistici, scolastici, educativi, riabilitativi, ricreativi, d'integrazione sociale, ecc.;
- sostegno alle iniziative volte alla tutela del minore;
- iniziative della famiglia volte all'acquisizione dell'autonomia delle persone con handicap;
- sostegno ai nuclei familiari con figli di età inferiore ai tre anni con particolare riferimento ai bambini disabili.

ART. 11 - VALORE INDIVIDUALE DEL BUONO

Ogni singolo Comune stabilisce annualmente l'entità massima del Buono Sociale per ogni tipologia di prestazione finanziabile e ne definisce l'erogazione proporzionale sulla base della valutazione sociale effettuata con le modalità di cui al precedente art.8 e della situazione economica del richiedente valutata sulla base dei Regolamenti dei singoli Comuni.

ART. 12 - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il Buono Sociale è destinato esclusivamente a finanziare i progetti di cura e assistenza a favore della persona fragile bisognosa di sostegno.

Tali progetti possono essere realizzati da :

1. familiari o affini conviventi con il soggetto bisognoso che dimostrino di dedicare il loro tempo e mezzi per le funzioni richieste;
2. familiari e affini, non conviventi, che dimostrino di provvedere all'assistenza dei propri congiunti in modo continuativo e funzionale al bisogno;

Tra i familiari e affini saranno considerati, prioritariamente, gli appartenenti al nucleo familiare disponibili, con priorità per coloro che possiedono il legame parentale più stretto. Anche tra i non conviventi sarà riconosciuta la priorità per le prestazioni di assistenza per i parenti o affini più stretti.

CAPO III

IL VOUCHER SOCIALE

ART. 13 - TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI FINANZIATE DAL VOUCHER SOCIO-ASSISTENZIALE

Fatto salvo tutto quanto specificato nel precedente Capo I si definiscono nel presente capo le caratteristiche peculiari del voucher sociale.

I residenti appartenenti alle categorie indicate al Capo I, art. 4 del presente regolamento, possono richiedere al Comune di appartenenza l'assegnazione di voucher sociali per l'acquisto delle sottoindicate prestazioni a favore di:

- anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- adulti invalidi o malati terminali o affetti da gravi patologie;
- famiglie con minori in stato di disagio
- disabili - portatori di handicap;
- famiglie o soggetti fragili a rischio di grave emarginazione sociale e per il sostegno alla natalità.

In particolare:

- **Assistenza Domiciliare** a favore di:
 1. persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti;
 2. disabili, portatori di handicap
 3. adulti invalidi o malati terminali o affetti da gravi patologie;
 4. famiglie o soggetti fragili a rischio di grave emarginazione sociale e/o con necessità di accudimento di minori fino a tre anni di età.
- **Assistenza Educativa** domiciliare e territoriale a favore di:
 1. disabili;
 2. minori a rischio o privi di supporto familiare adeguato;
- **Fornitura o preparazione o somministrazione pasti, Trasporto, servizio di lavanderia e/o pulizia degli ambienti domestici ed altri servizi complementari affini finalizzati al mantenimento a domicilio del soggetto fragile** a favore di:
 1. persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti,
 2. disabili, portatori di handicap;
 3. adulti invalidi o malati terminali o affetti da gravi patologie;
 4. famiglie o soggetti fragili a rischio di grave emarginazione sociale;
- **Soggiorni climatici terapeutici** a favore di:
 1. persone frequentanti centri riabilitativi semiresidenziali

In sede di applicazione del sistema di erogazione dei voucher sociali, si procederà gradualmente partendo dal servizio di assistenza domiciliare. Progressivamente, sulla base dell'esito della sperimentazione, si procederà all'erogazione di voucher per altri tipi di prestazione.

ART. 14 - AGENZIE FORNITRICI ACCREDITATE E MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO

In fase di prima attuazione costituiscono requisiti per l'accreditamento di Enti Pubblici e privati, profit e non profit, le condizioni previste da:

- rispetto dei contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro;
- assenza da parte del legale rappresentante e degli amministratori di condanne penali e procedimenti penali in corso e possesso della pienezza dei diritti civili;
- specificità dello scopo sociale;
- rispetto degli standard qualitativi e quantitativi nei servizi forniti, attestati secondo le modalità individuate e rese pubbliche per i singoli servizi nei bandi specifici per area di intervento;
- sottoscrizione del patto di accreditamento;
- presenza di una sede amministrativa ed operativa all'interno del distretto territoriale;
- presenza della carta dei servizi;
- operatività nel settore specifico da almeno due anni;
- le prestazioni professionali devono essere svolte da personale qualificato in relazione alla specificità delle prestazioni sociali da erogare.

Le agenzie fornitrici dovranno autocertificare il possesso dei requisiti richiesti con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante impegnandosi a fornire, ove richiesto, la documentazione certificatoria necessaria.

Nel rispetto dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi previsti di cui sopra, il Comune di Mantova quale Ente Capofila, previo espletamento delle procedure per l'accreditamento delle organizzazioni interessate, istituisce un apposito “**Albo degli Enti Accreditati**” che erogheranno le prestazioni acquistabili attraverso il Voucher sociale.

Il suddetto albo verrà sottoposto a revisione annuale.

I criteri di accreditamento verranno stabiliti dal Consiglio Distrettuale.

L'accreditamento verrà valutato dalla “**Commissione Accreditatrice**” composta da:

1. Coordinatore dell'Ufficio del piano di Zona del Distretto;
2. Quattro esperti individuati tra le figure professionali presenti nei comuni facenti parte l'ambito territoriale

La Commissione Accreditatrice sarà presieduta dal Coordinatore dell'Ufficio del piano di Zona del Distretto e in sua assenza o impedimento, da funzionario di un Comune associato.

L'accreditamento proposto dalla Commissione suddetta dovrà essere infine approvato dal Consiglio Distrettuale

La Commissione per l'esame delle proposte di accreditamento si riunirà nel mese di gennaio di ogni anno previa pubblicazione dell'avviso sulla stampa locale, agli albi pretori, sul sito-web dei Comuni del Distretto, da effettuarsi per la durata di 30 giorni. Per ragioni di urgenza, motivata nell'avviso pubblico, la pubblicazione potrà essere ridotta a 15 giorni.

In fase di avvio il mese di riunione per l'accreditamento delle domande sarà il primo mese utile.

ART. 15 - ENTITÀ DEL VOUCHER SOCIALE

L'entità del Voucher Sociale è definita nella sua misura massima ogni anno da ciascun Comune per ogni tipologia di prestazione finanziabile.

Tenendo presente la valutazione sociale effettuata dal servizio sociale professionale ed, in particolare, valutato il fabbisogno del richiedente, si individua un "pacchetto" di prestazioni più adeguate combinando varie possibilità. L'insieme delle prestazioni, delle modalità e frequenza di erogazione costituiranno il valore del voucher il cui ammontare complessivo attribuibile non potrà superare la soglia massima stabilita annualmente dal Comune per ciascun utente fatta salva la possibilità del comune di prevedere entità economiche superiori per casi di particolare gravità.

Nei casi eccezionali in cui la particolare specificità e urgenza del progetto individuale formulato dal servizio sociale a favore del soggetto bisognoso non renda possibile il ricorso alla libera scelta del mercato e, comunque, la tipologia delle prestazioni debba e possa essere fornita da un solo fornitore, il voucher sarà finalizzato all'acquisto della prestazione dall'unico fornitore avente le caratteristiche richieste.

ART.16 - FRUITORI DEI VOUCHER SOCIALI

Gli utenti devono consegnare presso gli uffici dei Servizi Sociali del comune di residenza, la richiesta di concessione del voucher.

E' previsto un recupero economico di tale voucher proporzionato alla capacità contributiva ISEE, stabilita da ogni singolo comune, che ciascun utente presenterà al momento della formulazione del progetto individualizzato.

L'utente che ottiene tale voucher individua direttamente e liberamente il suo fornitore, scegliendolo dall'elenco dei fornitori accreditati comunicato dai servizi sociali. Il valore del voucher è stabilito unilateralmente da ogni Comune del Distretto di Mantova e rispettato da tutti i fornitori accreditati.

Qualora l'utente rilevi degli scostamenti rispetto alla scheda di presentazione del fornitore ed alle modalità di intervento assistenziale, può inoltrare segnalazione all'assistente Sociale Responsabile del caso, la quale provvederà ad informare la commissione del Piano di Zona che ha il compito di vigilare sulle ditte accreditate.

ART.17 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate presso gli uffici dei servizi sociali del comune di residenza e vanno corredate da dichiarazione ISEE valida per l'anno in corso oltre alle altre dichiarazioni di godimento di altre indennità e/o emolumenti percepiti a qualsiasi titolo.

L'Assistente Sociale di ciascun Comune stabilirà quale tipo di interventi sarà necessario attivare e il valore del voucher corrispondente a tali prestazioni.

Il modulo per la compilazione della domanda di assistenza sarà fornito dagli uffici comunali.

ART.18 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER

Stabilito il piano assistenziale di cui necessita l'utente, il referente amministrativo del Comune di residenza provvederà a calcolare, in base alla capacità contributiva ISEE la quota a carico dell'utente e quella a carico del comune e provvederà a consegnare il voucher spettante entro massimo cinque giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Patto di

collaborazione di cui al precedente art.2. La somma a carico del comune verrà versata direttamente alla ditta fornitrice scelta dall'utente su presentazione di fattura mensile, mentre la quota a carico dell'utente sarà da lui direttamente versata all'Ente Gestore con le modalità convenute con le singole ditte fornitrici e in base ai termini del contratto.

ART.19 - OBBLIGHI DEL FORNITORE ACCREDITATO

In generale

Il fornitore accreditato per mantenere la sua legittimazione deve effettuare l'erogazione del servizio nei confronti di tutti i cittadini beneficiari autorizzati dai Comuni appartenenti al Distretto di Mantova all'acquisto dello stesso, nel pieno rispetto del Progetto assistenziale individuale e dei livelli quanti-qualitativi del servizio, delle procedure previste e di tutte le condizioni individuate in sede di accreditamento.

Nei confronti dell'utente

Il fornitore autonomamente scelto dall'utente provvisto di voucher è tenuto a stipulare con l'utente e/o la sua famiglia un contratto redatto sulla base delle indicazioni essenziali individuate nel modello "Schema di contratto di servizio tra cittadino-utente e fornitore".

Nei confronti delle Amministrazioni Comunali

Il fornitore, con la richiesta di "accreditamento" assume l'obbligo di mantenere i requisiti che hanno giustificato tale legittimazione.

Entro tre giorni dalla richiesta di prestazione dell'utente autorizzato, deve prendere contatti con lo stesso, prendere atto degli elementi del progetto assistenziale personalizzato e stipulare il contratto con l'interessato.

Copia del contratto sottoscritto per l'erogazione del servizio di assistenza, deve essere trasmessa ai Servizi Sociali del Comune di competenza, via fax o e-mail o posta prioritaria; tale trasmissione deve essere compiuta immediatamente e, comunque, entro e non oltre il giorno successivo alla data della stipula. L'immediata trasmissione del contratto, consente di provvedere all'attivazione del voucher ed è indispensabile per la programmazione dell'incontro tra i Servizi Sociali del Comune di riferimento ed il personale tecnico- sociale del Fornitore. In caso di inadempienza, al rispetto del termine prima indicato, il contratto non sarà ritenuto valido ai fini della sovvenzione, da parte del Comune.

Dopo la stipula del contratto, il Fornitore deve comunicare formalmente ai Servizi Sociali la data di inizio dell'intervento, che deve avvenire entro cinque giorni da tale stipula.

Il fornitore deve documentare, periodicamente, all'Amministrazione Comunale le azioni che pone in essere per il miglioramento della qualità dei servizi erogati a favore dei cittadini e consentire l'accesso, su richiesta Servizi Sociali comunali, a tutta la documentazione ed all'attività che svolge per erogare gli interventi a favore dei singoli utenti.

Deve inoltre comunicare tempestivamente qualsiasi variazione o sospensione anche temporanea del servizio, pena il mancato pagamento dello stesso.

ART.20 - RUOLO DELL'UFFICIO DEL PIANO DI ZONA E DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

L'accoglimento della domanda del cittadino resta attribuito esclusivamente ai Comuni del Distretto di Mantova; le Amministrazioni Comunali garantiscono la valutazione della

domanda di aiuto e la elaborazione/verifica del progetto assistenziale, riconoscendo all'utente ed alla sua famiglia il diritto di essere protagonista del proprio progetto di assistenza.

I Comuni del Distretto assicurano e svolgono compiti di controllo e tutela, avvalendosi di tutte le strutture di cui dispongono, nei confronti degli utenti del Servizio.

Nel caso in cui l'utente sia persona sola od abbia limitate capacità psico-fisiche, ovvero un nucleo familiare di riferimento che non sia nelle condizioni di poter condividere consapevolmente il progetto personalizzato, il percorso assistenziale, ed in particolare, la scelta del fornitore "accreditato" devono essere "accompagnati" dal servizio.

In questa ipotesi, il progetto ed il percorso assistenziale sono definiti dall' Assistente Sociale Responsabile del Caso, in collaborazione con il Medico di Medicina Generale.

La scelta del fornitore "accreditato" che attuerà gli interventi cadrà sull'agenzia accreditata con punteggio più alto, in caso di rinuncia si seguirà la graduatoria.

Per parte sua l'Ufficio del Piano di Zona ha il compito di controllare i soggetti accreditati affinché mantengano il possesso dei requisiti indispensabili, di tutti gli impegni ed oneri assunti con l'accettazione delle prescrizioni contenute negli elaborati del progetto organizzativo e funzionale del sistema di accreditamento.

Le verifiche, che si esercitano anche presso le sedi dove gli interventi vengono effettuati, valutano il livello quali-quantitativo degli interventi e la loro corrispondenza ai contenuti del progetto assistenziale personalizzato; esse sono svolte anche attraverso l'esame della documentazione che i fornitori "accreditati" sono tenuti a produrre.

Possono essere richieste ai fornitori "accreditati", informazioni, notizie dettagliate, documentazioni e relazioni. Le forme di controllo possono avere anche carattere ispettivo, ed essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno, previo avviso di due giorni alla ditta stessa.

ART.21 - SEGNALAZIONI DI INADEMPIENZE

Qualora si verificano gravi inadempienze da parte delle ditte fornitrici, segnalate sia dagli utenti, sia dai Comuni del Distretto, la Commissione Accreditatrice di cui al precedente art.14 si assume l'onere di verificare le segnalazioni.

Nel caso in cui le verifiche portino alla documentazione delle irregolarità denunciate, la Commissione potrà decidere in modo insindacabile di sospendere a tempo determinato o in via definitiva l'accreditamento alla ditta in oggetto.

ART. 22 - DURATA DI UTILIZZO DEI VOUCHER

I voucher assegnati dovranno essere spesi compatibilmente con il progetto definito, entro tre mesi dalla data di consegna all'utente. In caso di mancato utilizzo, dovuto a circostanze imprevedibili, potranno essere spesi entro i trenta giorni successivi, ma saranno portati a scomputo delle future assegnazioni mensili. I voucher non utilizzati entro tale termine dovranno essere restituiti al Comune. In caso di mancata restituzione saranno dichiarati nulli. Nessun compenso sarà liquidato alle agenzie che abbiano erogato prestazioni a mezzo voucher al di fuori delle scadenze previste.

I voucher non sono soggetti a scambio e non sono cedibili ad altri utenti del servizio.